

TI_GERICHTE 39.2000.3 vom 14. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.3

FR: TI_GERICHTE 39.2000.3 du 14 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 39.2000.3 del 14 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 46 cpv. 2 Reg. LAF, "il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi sull'arco di un anno" (in questo caso 3 mesi nel 1996 e 3 mesi nel 1997), questo Tribunale ritiene che sarebbe eccessivamente rigoroso negare alla famiglia il diritto agli assegni solo per i due mesi supplementari di interruzione del domicilio, per di più con valide giustificazioni. Il presupposto degli art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF nel caso concreto è dunque realizzato. Gli atti vanno così ritrasmessi all'amministrazione affinché esamini gli altri presupposti per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia." 2.6. Nel caso concreto _____ ha trasferito il proprio domicilio civile nel Canton _____ dal mese di febbraio 1998 fino al mese di agosto 1999 (cfr. doc. _). L'assicurata sostiene invece di essere stata effettivamente domiciliata nel Canton _____ solo per un anno (cfr. doc. _). Questa differenza di circa sei mesi, come vedremo qui di seguito, non ha nessuna influenza sull'esito della vertenza. Essa non adempie in ogni caso il presupposto di tre anni di domicilio ininterrotto in Ticino, prima della domanda. L'assicurata ha infatti interrotto il periodo di carenza di tre anni per più di tre mesi (cfr. art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). Inoltre l'assicurata nel suo ricorso non ha invocato nessuno dei motivi di forza maggiore ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Ora, secondo le disposizioni del Reg. LAF citate (cfr. consid. 2.2.), in caso di interruzione, rispettivamente in caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta. Il nuovo periodo di carenza di tre anni ha iniziato a decorrere nell'agosto del 1999 e non era dunque ancora trascorso al momento della presentazione della domanda. In simili condizioni le decisioni della Cassa cantonale con le quali è stato rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia devono essere confermate.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.